

STATUTO

PRINCIPI ISPIRATORI E REGOLE DI COMPORTAMENTO

1. L'Associazione Provinciale Commercio, Turismo, Servizi e Piccole Medie Imprese (PMI) di Reggio Emilia, in seguito denominata "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Reggio Emilia", si riconosce nei valori che caratterizzano la tradizione libera e democratica dell'associazionismo, e in questo spirito informa il proprio Statuto ai seguenti principi:

a) la libertà associativa come aspetto della libertà di persona e dei gruppi sociali;

b) il pluralismo delle forme d'impresa, quale conseguenza della libertà politica ed economica, fonte di sviluppo per le persone, per l'economia e per la società civile;

c) la responsabilità verso il sistema economico e sociale, ai fini del suo sviluppo equo e integrato e sostenibile;

d) l'impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità, mafiosa, comune, organizzata e non, nonché il rifiuto di ogni rapporto con imprese che risultino controllate o abbiano, comunque, legami e/o rapporti con soggetti od ambienti criminali;

e) la democrazia interna quale regola fondamentale per l'Organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione, e riflesso della democrazia politica ed economica che la Confcommercio - Imprese per l'Italia propugna nel Paese;

f) lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un'economia aperta, competitiva e di mercato;

g) la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell'assetto istituzionale federalista del Paese, ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;

h) la solidarietà all'interno del sistema di "Confcommercio - Imprese per l'Italia" e nei confronti degli associati e dei partecipanti e nei confronti del Paese come carattere primario della sua natura associativa;

i) l'uropeismo quale principio fondamentale, nell'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.

2. L'Associazione si impegna conseguentemente a impostare la sua azione, modello di riferimento per gli associati, al rispetto delle seguenti regole di comportamento:

a) leale osservanza delle leggi e degli impegni sottoscritti e, nello spirito del suo doveroso e convinto senso dello Stato, promozione di una coscienza associativa che contrasti ogni pratica illegale ai danni di beni, imprese e persone, in qualunque forma si manifesti;

b) rispetto e promozione degli interessi legittimi dei consumatori ed utenti e in particolare del loro diritto a una corretta e completa informazione;

c) senso di responsabilità e contributo fattivo alla salvaguardia delle condizioni di vivibilità dell'ambiente del territorio in cui si opera;

d) partecipazione attiva degli associati alla vita dell'Organizzazione a tutti i livelli, nelle forme stabilite dagli organi;

e) condotta morale e professionale integra degli associati e in particolare di quelli fra loro che rivestono incarichi in organismi interni o esterni all'Associazione;

f) espletamento degli eventuali incarichi associativi o pubblici con spirito di servizio e disponibilità a rimetterli all'Organizzazione qualora il superiore interesse di essa lo esiga;

g) dovere di garantire la migliore qualità dell'immagine ed il rispetto del nome dell'Organizzazione in ogni attività anche esterna al contesto lavorativo.

TITOLO I

COSTITUZIONE E SCOPI

ART. 1 - COSTITUZIONE

1. È costituita in Reggio Emilia l'Associazione Provinciale Commercio, Turismo, Servizi, Piccole Medie Imprese (PMI), attività professionali e del lavoro autonomo di Reggio Emilia, in seguito denominata "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Reggio Emilia".
2. "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Reggio Emilia" aderisce alla "Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo", denominata in breve "Confcommercio - Imprese per l'Italia", ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali, rappresentando la Confederazione nel proprio territorio.
3. "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Reggio Emilia":
 - a) si impegna ad accettare le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di "Confcommercio - Imprese per l'Italia", nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale di cui agli artt. 40 e 41 dello Statuto confederale;
 - b) accetta le norme in materia di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, previste agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto confederale;
 - c) si impegna al versamento della contribuzione al sistema confederale, mediante il pagamento delle quote associative in misura e secondo le modalità approvate dall'Assemblea Nazionale di "Confcommercio- Imprese per l'Italia".
4. "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Reggio Emilia" si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.
5. "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Reggio Emilia" riconosce ed accetta le norme previste all'art. 18, comma 2, lett.i) dello Statuto confederale, in ordine all'uso, adozione ed utilizzazione della denominazione "Confcommercio - Imprese per l'Italia" e/o del relativo logo confederale.
6. L'Associazione, costituita il 13 giugno 1945, si configura come associazione dotata di personalità giuridica di diritto privato iscritta il 18 giugno 2007 nel Registro Regionale delle Fondazioni e Associazioni al numero ordine 623.
7. La sede dell'Associazione è in Reggio nell'Emilia, Viale Timavo n. 43.

ART. 2 - RAPPRESENTANZA

1. "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Reggio Emilia" costituisce - con particolare riferimento ai soggetti economici, imprenditoriali e professionali orientati alla produzione, organizzazione ed erogazione di servizi alle persone ed alle imprese, alle comunità ed al sistema economico e sociale più ampio - il sistema di rappresentanza unitario delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi con sede od unità locali nel territorio della provincia di Reggio Emilia, che si riconoscono - in particolare nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica - nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell'attività d'impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti, secondo quanto previsto all'art.12 dello Statuto Confederale.
2. L'Associazione rappresenta in via esclusiva e diretta la Confcommercio nella provincia di Reggio Emilia. L'Associazione può aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali in armonia con i propri scopi sociali.
3. "L'Associazione delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo - Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Reggio Emilia.", di seguito denominata "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Reggio Emilia", è associazione volontaria e senza fini di lucro, democratica, pluralista, libera da qualsiasi condizionamento, legame o vincolo da partiti, associazioni e movimenti politici. Persegue e tutela la propria autonomia anche nell'ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente statuto.

4. Confcommercio - Imprese per l'Italia - Reggio Emilia adotta il Codice Etico della Confederazione che, allegato al presente Statuto per farne parte integrante, ispira e vincola il comportamento di ogni componente del sistema territoriale.

ART. 3 - SCOPI E FUNZIONI

1. "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Reggio Emilia":

- a)** promuove i principi ed i valori che ne ispirano l'azione;
- b)** tutela e rappresenta a livello territoriale le imprese, le attività professionali ed i lavoratori autonomi associati e partecipanti, attraverso forme di concertazione con le articolazioni settoriali e categoriali, nei rapporti con le istituzioni, le amministrazioni, gli enti e con ogni altra organizzazione di carattere politico, economico o sociale nonché in sede di trattazione collettiva, ove assicura la concreta realizzazione delle funzioni di tutela e assistenza a sostegno dei datori di lavoro. Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela e tale rappresentanza, "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Reggio Emilia" è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli delle imprese, degli imprenditori, dei professionisti e dei lavoratori autonomi che, ai sensi degli artt. 4 e 5 del presente Statuto, fanno parte del sistema associativo territoriale;
- c)** valorizza gli interessi delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi associati, promuovendo e riconoscendo il proprio ruolo economico e sociale;
- d)** organizza ed eroga ogni tipo di servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza alle imprese ed agli imprenditori associati, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto; costituisce a tal scopo se necessario, istituti, società e centri di assistenza, associazioni e enti di qualsiasi natura giuridica;
- e)** promuove, d'intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale, forme di collaborazione volte a conseguire più articolate e vaste finalità di progresso e sviluppo dei soggetti rappresentati;
- f)** si dota della struttura organizzativa più consona alle proprie esigenze, anche eventualmente delegando funzioni specifiche a livelli organizzativi sub-territoriali, potendo promuovere, costituire o partecipare ad enti, fondazioni o società di qualunque forma giuridica, allo scopo di perseguire i rispettivi scopi statutari;
- g)** favorisce, d'intesa con gli altri livelli settoriali o categoriali del sistema presenti sul territorio, la costituzione ed il funzionamento, a livello territoriale, delle proprie articolazioni organizzative;
- h)** ha possibilità di stipulare contratti integrativi o accordi sindacali territoriali, sempre nel rispetto delle linee guida e delle procedure definite da "Confcommercio - Imprese per l'Italia". I contratti o accordi integrativi concernenti singoli settori o categorie devono essere negoziati e firmati congiuntamente anche dal Sindacato territoriale del settore o della categoria interessata, nonché, in ogni caso, ratificati dalla Confederazione, la quale, attraverso i propri uffici, fornisce assistenza nelle diverse fasi della negoziazione;
- i)** ha piena ed esclusiva responsabilità nelle politiche finanziarie e di bilancio, impegnandosi a perseguire la correttezza e l'equilibrio della propria gestione economica e finanziaria;
- j)** provvede, sulla base di piani organizzativi e finanziari determinati con le altre "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Associazioni Territoriali o Interterritoriali presenti sul territorio regionale, al finanziamento della "Confcommercio - Imprese per l'Italia Unione Regionale Emilia Romagna";
- k)** esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità Pubbliche, o dai deliberati degli Organismi associativi, propri e della Confederazione, che non siano in contrasto con il presente Statuto e con quello confederale;
- l)** promuove la eventuale costituzione di collegi arbitrali per la risoluzione di controversie tra gli operatori del commercio, turismo, servizi e tra essi ed i consumatori;
- m)** compie le operazioni immobiliari e mobiliari compatibili con gli scopi sociali;

n) adotta, per le imprese e gli operatori rappresentati, i CCNL sottoscritti da "Confcommercio - Imprese per l'Italia".

TITOLO II

ADESIONE E INQUADRAMENTO DEGLI ASSOCIATI

ART. 4 - SOCI

1. Possono aderire a "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Reggio Emilia", in qualità di socio effettivo, le imprese, le attività professionali ed i lavoratori autonomi, con sede od unità locali nella provincia di Reggio Emilia, che svolgono la propria attività imprenditoriale in particolare nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica.

2. Possono aderire all'Associazione, in condizioni diverse dai soggetti di cui al 1° comma ed in base a particolari accordi, le Organizzazioni autonome di categoria, i cui scopi si armonizzino con quelli della Associazione, che svolgano attività o si propongano fini inerenti la tutela ed il progresso delle imprese. Le condizioni e le modalità dell'adesione saranno stabilite di volta in volta dalla Giunta. Ogni impresa, attività professionale e lavoratore autonomo con sede o unità locale nella provincia di Reggio Emilia entra comunque a far parte del sistema associativo provinciale, in qualità di partecipante, attraverso l'applicazione dei contratti e accordi collettivi di cui all'art.10, comma 4, dello Statuto di "Confcommercio Imprese per l'Italia".

3. Ai fini dell'attuazione degli scopi e delle funzioni di cui all'art. 3 del presente Statuto e nel rispetto dei criteri di economicità, di efficienza organizzativa e di rappresentatività, i soci sono inquadrati, all'atto dell'adesione, nelle Delegazioni, nonché nei Sindacati di Settore o Associazioni di Categoria eventualmente costituiti da "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Reggio Emilia", o ad essa aderenti. Le suddette strutture- i cui ambiti di rappresentanza, le competenze e modalità di funzionamento, sono determinate da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea tutelano gli specifici interessi dei soci in esse inquadrati e ne promuovono lo sviluppo economico e tecnico con riferimento alle specifiche problematiche territoriali, categoriali e di settore, d'intesa con "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Reggio Emilia".

4. Come per tutti i livelli del sistema confederale, l'adesione a qualsiasi organismo associativo costituito all'interno di "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Reggio Emilia", o ad essa aderente, attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l'accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali.

5. Ciascun socio, effettivo, che entra a far parte di "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Reggio Emilia", è tenuto al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto e dallo Statuto confederale, con particolare riferimento, riguardo a quest'ultimo, a quanto previsto all'art. 9. I soci e i partecipanti che applicano i contratti e accordi collettivi di cui all'art.10, comma 4, dello Statuto di "Confcommercio - Imprese per l'Italia" sono tenuti al pagamento dell'apposito contributo di adesione contrattuale, ove previsto nei medesimi contratti e accordi collettivi.

6. Soci che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Reggio Emilia", non possono esercitare i rispettivi diritti associativi.

ART. 5 - REQUISITI

1. I requisiti richiesti per l'iscrizione sono i seguenti:

- a) avere compiuto la maggiore età;
- b) essere iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio o essere nelle condizioni di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3;
- c) non avere subito condanne e pene che comportino la sospensione anche temporanea dai pubblici uffici e non essere stati dichiarati falliti,

salvo riabilitazione;

d) accettare di rispettare il presente Statuto nonché le norme ed i regolamenti che venissero deliberati dai competenti Organi dell'Associazione.

2. L'ammissione dei soci è deliberata dal Comitato di Presidenza, su domanda del richiedente che deve indicare:

a) la natura dell'attività esercitata;

b) il nome della ditta e la sede legale di essa;

c) il nome del titolare o del legale rappresentante, il quale firma la domanda.

3. La domanda deve contenere esplicita accettazione delle norme del presente Statuto e l'impegno al pagamento dei contributi associativi; deve inoltre prevedere l'impegno dell'associando a corrispondere, in caso di accoglimento della domanda stessa, la quota fissa d'iscrizione determinata dalla Giunta.

4. La domanda si intende accettata, qualora entro un mese dalla presentazione non sia comunicato all'interessato che essa è stata respinta.

5. Contro l'eventuale decisione di reiezione è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla avvenuta comunicazione, alla Giunta che, previo eventuale parere del Collegio dei Probiviri, delibera inappellabilmente, dandone comunicazione agli interessati.

ART. 6 - CONTRIBUTI

1. Il socio è tenuto al versamento:

a) della quota fissa d'iscrizione, determinata dalla Giunta, dovuta una sola volta all'atto dell'ammissione;

b) del contributo associativo ordinario annuo, da corrispondere entro il 31 marzo, o comunque non oltre l'anno di competenza ed in misura, sempre deliberata dall'Assemblea, rapportata alle esigenze finanziarie dell'Associazione, avendo come criteri di riferimento la categoria di appartenenza, la dimensione economica dell'azienda e la redditività del settore;

c) di eventuali contributi associativi straordinari, a fini istituzionali, deliberati dall'Assemblea;

d) di eventuali contributi, comunque denominati, fissati annualmente dalla Confcommercio Nazionale.

2. L'iscrizione all'Associazione ha efficacia dal momento della sottoscrizione della domanda e fino al 31 dicembre dell'anno in corso al momento dell'adesione.

L'iscrizione si rinnova automaticamente di anno in anno, intendendosi per anno il periodo 1° gennaio - 31 dicembre.

Le dimissioni devono essere presentate con lettera raccomandata A.R., o con altro mezzo informatico purché avente data certa, entro il termine perentorio del 30 giugno.

Qualora l'iscrizione sia avvenuta nel corso del secondo semestre, le dimissioni dovranno essere presentate entro il 30 giugno dell'anno successivo e saranno efficaci dal 31 dicembre dello stesso anno.

3. In caso di cessazione della attività, il socio recedente resta impegnato fino al 31 dicembre successivo alla data in cui l'evento si è verificato, purché ne dia tempestiva comunicazione per iscritto alla Associazione.

4. Il socio escluso dovrà corrispondere i contributi fino alla fine dell'anno.

5. I soci recedenti od esclusi non potranno chiedere la restituzione dei contributi versati né avranno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

6. Contro il socio inadempiente l'Associazione può procedere giudizialmente per il recupero dei contributi dovuti.

7. Dalla data di adesione decorrono tutti i diritti e gli obblighi sociali.

8. La posizione di socio e il relativo contributo associativo sono intrasmissibili e non rivalutabili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

9. I soci e i partecipanti sono tenuti a corrispondere i contributi associativi derivanti dagli obblighi stabiliti dal presente Statuto, dai contratti collettivi nazionali di categoria, dalle delibere di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Reggio Emilia" della

Confederazione, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi Organi.

ART. 7 - ADESIONE AL SISTEMA ASSOCIATIVO NAZIONALE

1. L'iscrizione all'Associazione comporta l'adesione del socio alla competente Organizzazione nazionale o di categoria merceologica.

ART. 8 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

1. La qualità di socio si perde:

- a) per scioglimento dell'Associazione, deliberato dalla Assemblea;
- b) per volontarie dimissioni, da comunicarsi all'Associazione con lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza dell'anno in corso;
- c) per la sopravvenuta carenza di requisiti, in base ai quali è avvenuta l'ammissione di cui agli artt. 4 e 5, accertata dalla Giunta;
- d) per esclusione deliberata dalla Giunta, in presenza di gravi motivi.

Costituiscono sempre gravi motivi:

- il mancato pagamento dei contributi associativi, pregressi o in corso, o la mancata estinzione di debiti di qualsivoglia natura nei confronti di "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Reggio Emilia", malgrado formale sollecito comunicato in forma scritta;
- la violazione di principi e norme contenute nello Statuto confederale, nel presente Statuto, nel Codice Etico ovvero di Regolamenti e deliberati degli Organi associativi di "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Reggio Emilia";
- una condotta contraria agli interessi ed agli scopi dell'Associazione o arrecante grave pregiudizio, anche morale, all'Associazione o alla concordia tra i soci.

ART. 9 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. I soci, regolarmente iscritti e al corrente con i versamenti dei contributi associativi annuali, hanno diritto a partecipare alle assemblee di base delle categorie di cui fanno parte e degli ambiti territoriali, sede centrale o delegazioni, in cui insistono le loro attività economiche.

2. La partecipazione di cui al comma 1 potrà essere esercitata dal socio direttamente o a mezzo del legale rappresentante o del preposto risultante dal Registro Imprese presso la locale Camera di Commercio o tramite persona di famiglia che collabori strettamente nell'azienda.

3. I soci concorrono alla elezione dei propri rappresentanti negli organi sociali.

4. I soci sono tenuti ad osservare tutte le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione e tutte le disposizioni da essa emanate, nonché ad osservare scrupolosamente e lealmente gli obblighi derivanti dal presente Statuto e dalla disciplina sociale.

5. I soci sono tenuti a fornire all'Associazione tutti gli elementi, notizie e dati, che siano da essa richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni. Tali comunicazioni devono rimanere riservate, ai sensi del d.lgs. 196/2003. La Ditta associata è tenuta a denunciare le variazioni della sua costituzione e della ragione sociale.

ART. 10 - PROCEDIMENTO DI ESCLUSIONE

1. Nei casi previsti dall'art. 8, comma 1, lett. c) e d) del presente Statuto, la Giunta comunica per iscritto al socio le proprie contestazioni. Tra la data della comunicazione e la data fissata per la riunione della Giunta deve intercorrere un termine non inferiore a 20 (venti) giorni.

2. Fino a 10 (dieci) giorni prima della data della riunione, il socio può far pervenire alla Giunta le proprie osservazioni scritte. La delibera della Giunta è comunicata al socio entro 7 (sette) giorni dalla sua adozione.

3. La perdita della qualità di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.

4. "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Reggio Emilia", su delibera della Giunta, conseguentemente alla deliberazione di perdita della qualità di socio di uno dei livelli organizzativi del sistema associativo territoriale, può promuovere la costituzione di un nuovo livello del sistema associativo territoriale, avente lo stesso ambito territoriale e la stessa sfera di rappresentanza del livello decaduto.

5. Contro i provvedimenti di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 8 del

presente Statuto è ammesso reclamo al Collegio dei Probiviri da presentarsi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione.

6. L'esclusione non fa venire meno l'obbligo di corrispondere i contributi associativi dovuti, pregressi e per l'anno in corso e non estingue i debiti nei confronti di "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Reggio Emilia" o nei confronti di società ed enti ad essa collegati.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

ART. 11 - ORGANI SOCIALI

1. Sono Organi Sociali dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) la Giunta;
- c) il Comitato di Presidenza;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) il Collegio dei Probiviri.

2. L'Assemblea elegge il Presidente e i membri di Giunta, diversi dai membri di diritto di cui all'articolo 17, comma 1, con voto a scrutinio segreto, salva l'ipotesi di acclamazione.

Elegge, inoltre, con voto a scrutinio segreto, il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probiviri.

I componenti degli organi sociali, collegiali o monocratici, non possono delegare le proprie funzioni, se non nei casi previsti dal presente Statuto.

3. Alle riunioni degli organi sociali è chiamato dal Presidente a fungere da segretario il Direttore o in sua vece altro funzionario o un componente dell'Organo stesso.

4. Degli esiti delle deliberazioni dell'Assemblea, della Giunta e del Comitato di Presidenza deve essere dato conto in un apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta, tenuto ai sensi dell'art. 44, comma 6, del presente Statuto.

ART. 12 - ORGANI SOCIALI - COMPOSIZIONE, DURATA E

REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ

1. Tutti gli organi sociali di cui all'articolo 11, durano in carica cinque anni.

2. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 20, comma 16, del presente statuto, la carica di Presidente e di componente di un Organo Sociale viene comunque considerata come ricoperta per l'intera durata, qualora rivestita per un tempo superiore alla metà del mandato.

3. La perdita, per qualsiasi motivo, della qualifica di socio determina automaticamente la decadenza da qualsiasi carica in seno alla Associazione o di rappresentanza esterna.

4. In caso di vacanza della carica relativa ad un membro di Giunta, si procederà a norma dell'articolo 17 del presente Statuto. In caso di vacanza della carica relativa a un membro del Collegio dei Revisori o dei Probiviri, si procederà alla sostituzione mediante nuova elezione da parte dell'Assemblea.

5. Possono ricoprire cariche sociali soltanto i soci in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dall'articolo 24, commi 1, 2 e 3, dello Statuto confederale ed in regola con quanto previsto dagli articoli 6 e 9 del presente Statuto. La perdita, per qualsiasi motivo, dei requisiti di eleggibilità comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. La decadenza è dichiarata con delibera dell'Organo associativo collegiale di appartenenza alla prima riunione utile. A detta riunione può assistere, senza diritto di voto, il componente decaduto. Si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 24 dello Statuto confederale.

6. Tutti gli Organi sociali, collegiali o monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto e di quello confederale.

7. I candidati alle cariche elettive non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall'articolo 4, comma 1, del Codice Etico confederale, restando salva, in ogni caso, l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale. Devono altresì impegnarsi ad attestare o comprovare il possesso

dei requisiti richiesti dal presente Statuto e da quello confederale ed a fornire, a richiesta, tutte le informazioni necessarie.

8. Può essere eletto alla carica di Presidente soltanto chi:

- ricopre la carica di Presidente di Delegazione;
- ricopre la carica di Presidente o componente del Comitato Cittadino;
- ricopre la carica di Presidente o Consigliere di Categoria;
- ricopre la carica di Presidente del Gruppo Giovani o di Terziario Donna qualora costituiti;
- ricopre la carica di Rappresentante di categoria secondo il disposto del successivo articolo 28.

Apposito regolamento elettorale, approvato dalla Giunta, determina le modalità e i termini per la presentazione delle candidature.

ART. 12-BIS - CARICHE SOCIALI - INCOMPATIBILITÀ

1. Presso Confcommercio - Imprese per l'Italia - Reggio Emilia la carica di Presidente, Vice Presidente, membro di Giunta, nonché quella di Direttore, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che - per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica - si configurino come emanazione o siano comunque collegati a partiti politici.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano ai Responsabili di Delegazione ed ai funzionari di livello non inferiore a quadro.

3. L'assunzione di mandati o incarichi incompatibili con le cariche di cui al comma 1 comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.

4. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale o monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute ai diversi livelli del sistema confederale.

5. La carica di Presidente dell'Associazione, di membro di Giunta o del Collegio dei Revisori o del Collegio dei Probiviri, la presidenza del Gruppo Giovani, di Terziario Donna e di una delle categorie di cui all'articolo 27 dello statuto, nonché la nomina a rappresentante ai sensi del successivo articolo 28, sono incompatibili con l'iscrizione ad altre Organizzazioni aventi finalità analoghe.

6. Non possono far parte del Comitato Elettorale di cui all'articolo 18, comma 2, lett.1) i candidati alla presidenza o alla Giunta.

ART. 13 - ASSEMBLEA

1. L'Assemblea, rappresentativa della base associativa, è composta:

- a)** dal Presidente di Confcommercio - Imprese per l'Italia - Reggio Emilia;
- b)** dai Presidenti di Delegazione, dai Presidenti dei Sindacati di Categoria, e dal Presidente dell'Associazione 50&PIU';
- c)** dai Presidenti di Terziario Donna e del Gruppo Giovani Imprenditori, qualora costituiti;
- d)** dai Consiglieri dei Sindacati di Categoria.

2. L'Assemblea di Categoria è composta da tutti i soci in essa inquadrati all'atto dell'iscrizione.

3. Le associazioni autonome, i consorzi e gli enti aderenti a Confcommercio - Imprese per l'Italia - Reggio Emilia si dotano di un proprio ordinamento in armonia con i principi del presente Statuto. In ogni caso, può aspirare alla carica di Presidente o componente di Giunta di Confcommercio Reggio Emilia soltanto chi sia iscritto a Confcommercio Reggio Emilia e risulti Presidente o componente l'organo amministrativo dell'associazione autonoma, del consorzio o dell'ente.

4. La carica di Presidente o di Consigliere di categoria, inclusi il Gruppo Giovani e Terziario Donna, non sono cumulabili con la presidenza o l'appartenenza al consiglio di altra Categoria.

5. Alle Assemblee di Categoria e di Delegazione si applicano, in quanto compatibili, i medesimi articoli che disciplinano l'Assemblea, salvo che per la convocazione, che può essere promossa dal Presidente di Categoria o di Delegazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, sentito il Presidente dell'Associazione.

6. Per le deliberazioni delle Assemblee di Categoria e di Delegazione si osserva quanto dispone l'articolo 21 del codice civile.

ART. 14 - ASSEMBLEA - CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente, o, in sua assenza, da chi ne fa le veci, sentita la Giunta. Può svolgersi in presenza o a distanza o mista, tramite sistemi che assicurino il riconoscimento e l'identità dei partecipanti.
2. E' convocata dal Presidente altresì ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta motivata contenente l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno e delle eventuali ragioni d'urgenza, dalla Giunta, con propria deliberazione, o da un numero di componenti dell'Assemblea stessa che rappresenti non meno del 30% (trenta per cento) dei voti. Il Presidente provvede alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta, per lo svolgimento dell'Assemblea entro i successivi 30 (trenta) giorni.
3. In caso di inerzia, la convocazione verrà effettuata entro i quindici giorni successivi dal Collegio dei Revisori.
4. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria e straordinaria.
5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, mese, anno ed ora, nonché l'ordine del giorno; deve inoltre contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della seconda convocazione, che deve avvenire almeno ventiquattrore dopo, nonché quella del luogo, dei giorni e delle ore in cui possono essere consultati il rendiconto, i documenti annessi ed ogni altro documento utile in relazione alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
6. La convocazione dell'Assemblea avviene tramite invito scritto o con altri strumenti telematici aventi data certa e spediti ai componenti almeno otto giorni prima o con avviso pubblicato almeno otto giorni prima su "Il Notiziario" dell'Associazione o su un quotidiano locale di rilievo. Per l'Assemblea straordinaria il preavviso è ridotto a giorni tre.
7. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte all'anno.
8. Nelle suddette due convocazioni sono incluse quelle relative all'approvazione del conto preventivo e del rendiconto.
9. A richiesta del Presidente, possono assistere alle Assemblee, oltre al Direttore, altri funzionari dell'Associazione e/o delle società o enti collegati/controllati.

ART. 15 - ASSEMBLEA - VALIDITA'

1. E' presieduta dal Presidente dell'Associazione, o, in caso di sua assenza, da un Vice Presidente o da un membro di Giunta designato dall'Assemblea stessa.
2. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza in persona o per delega di almeno la metà più uno dei voti totali in prima convocazione e di almeno un terzo più uno in seconda, che può tenersi trascorse almeno ventiquattrore dalla prima convocazione.
3. Le deliberazioni vengono validamente adottate qualora conseguano:
 - per le delibere in sede ordinaria, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei portatori di voto presenti;
 - per le delibere in sede straordinaria per maggioranza superiore al 50% (cinquanta per cento) dei suoi componenti e che rappresenti il 50% (cinquanta per cento) più uno dei voti complessivi. Ai sensi dell'articolo 21 del codice civile, nelle delibere di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.
4. In caso di parità la proposta si intende respinta.
5. Ogni membro ha diritto a un voto.
6. E' ammessa una sola delega di voto a ciascun componente l'Assemblea.
7. Salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, del presente Statuto, le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata di mano, per alzata e seduta.
8. Per le votazioni si segue il metodo stabilito dal Presidente dell'Assemblea, salvo che la maggioranza dei presenti non richieda che si adottino un metodo diverso.
9. Le schede bianche, illeggibili o nulle non vengono computate ad ogni effetto.
10. Su proposta del Presidente, l'Assemblea nomina tre scrutatori e il segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee ad essa. Il

Presidente di "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Reggio Emilia" ha facoltà di farsi assistere da un notaio, che in tal caso assume le funzioni di segretario. La partecipazione del notaio è obbligatoria in caso di modifiche statutarie, di recesso da "Confcommercio - Imprese per l'Italia", di adesione o costituzione di una Confcommercio Imprese per l'Italia Associazione Interprovinciale di diretto interesse, e di scioglimento di "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Reggio Emilia".

11. Il recesso da "Confcommercio - Imprese per l'Italia" è deliberato dall'Assemblea con le medesime maggioranze richieste per le modifiche statutarie. La convocazione dell'Assemblea, chiamata a deliberare sul recesso da "Confcommercio - Imprese per l'Italia", è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente Confederale mediante lettera raccomandata a.r. o con altro mezzo avente data certa. L'eventuale deliberazione di recesso diventa efficace nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi novanta giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.

12. Per lo scioglimento di "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Reggio Emilia" è necessario il voto favorevole di un numero di componenti dell'Assemblea che disponga del 75% dei voti complessivi.

ART. 16 - ASSEMBLEA - COMPETENZE

1. L'Assemblea territoriale in seduta ordinaria:

a) stabilisce le linee di politica sindacale e generale di "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Reggio Emilia";

b) elegge i membri di Giunta, diversi dai componenti di diritto, e il Presidente dell'Associazione, definendo, all'inizio di ogni mandato presidenziale, gli indirizzi programmatici politico - sindacali, verificandone il perseguimento dopo il primo biennio;

c) approva la relazione politico-sindacale del Presidente sull'attività svolta nell'annata precedente, presentata di norma in occasione della discussione sul rendiconto, e la relazione programmatica presentata entro il 31 gennaio dal Presidente che indica le linee guida per l'attività da svilupparsi nell'anno in corso;

d) approva, entro il 30 giugno di ogni anno, prorogabile dalla Giunta in via eccezionale al 31 luglio, il rendiconto dell'esercizio precedente - inoltrandolo a "Confcommercio - Imprese per l'Italia" accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e della dichiarazione sottoscritta dal Direttore attestante la conformità del Rendiconto stesso alle scritture contabili -, nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti;

e) approva, entro il 30 novembre di ogni anno, prorogabile dalla Giunta in via eccezionale al 31 gennaio, il conto preventivo dell'anno successivo - inoltrandolo a "Confcommercio - Imprese per l'Italia" - e la delibera dell'Assemblea che stabilisce i criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi, anche integrativi, nonché le modalità di riscossione degli stessi;

f) elegge il Collegio dei Revisori dei Conti e determina i relativi emolumenti per il periodo di mandato su proposta della Giunta;

g) elegge il Collegio dei Probiviri;

h) può eleggere un Presidente onorario dell'Associazione;

i) delibera sulle operazioni di straordinaria amministrazione del patrimonio e sulla costituzione di società di servizio e enti collaterali. L'Assemblea può delegare, anche in via permanente, tali attribuzioni alla Giunta con apposita delega;

l) delibera l'eventuale istituzione, accorpamento o soppressione di Delegazioni, oltretutto sulla determinazione degli ambiti territoriali delle stesse;

m) determina gli eventuali gettoni di presenza da corrispondere ai membri di Giunta;

n) delibera su tutti gli atti demandati dagli Organi dell'Associazione, o deferiti ad esso dallo Statuto;

o) delibera su ogni altro argomento, non demandato agli Organi sociali, posto all'ordine del giorno;

p) delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio immobiliare, sulla costituzione degli enti previsti dall'art.3, lett. f) e, in genere, su tutti gli atti di straordinaria

amministrazione.

2. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera:

- a) le modifiche al presente statuto, con le modalità previste dall'art. 45;
- b) lo scioglimento dell'Associazione con le modalità previste dall'art. 46;
- c) il recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" è deliberato dall'Assemblea con una maggioranza superiore al 50% (cinquanta per cento) dei suoi componenti e che rappresenti il 50% (cinquanta per cento) più uno dei voti complessivi. La convocazione dell'Assemblea, chiamata a deliberare sul recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente confederale mediante lettera raccomandata a.r. L'eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 (novanta) giorni dalla data di assunzione della delibera stessa;
- d) sull'adesione o costituzione di una "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Associazione Interterritoriale di diretto interesse";
- e) la nomina dei liquidatori e le modalità di liquidazione;
- f) su ogni altro argomento di particolare importanza che il Comitato di Presidenza o la Giunta riterranno di sottoporre ad essa.

3. In caso di rinnovo dei propri Organi associativi, "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Reggio Emilia" si impegna alla certificazione dell'ultimo bilancio precedente la scadenza degli Organi elettivi provinciali, già approvato dall'Assemblea, da parte di un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che sia in posizione di terzietà.

ART. 17 - GIUNTA - COMPOSIZIONE - CONVOCAZIONE - VALIDITÀ

1. La Giunta è formata dal Presidente e da undici componenti. Fanno parte di diritto della Giunta i Presidenti di Delegazione e il Presidente del Comitato Cittadino.

Su proposta del Presidente può essere cooptato un massimo di tre ulteriori componenti, scelti tra le Categorie più rappresentative.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. Sono valide se adottate con la presenza di almeno metà dei componenti più uno; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe di voto. La partecipazione alle sedute è sempre personale.

3. Il Presidente di Delegazione o del Comitato Cittadino, che in corso di mandato cessa di ricoprire l'incarico per dimissioni, decadenza, cessione dell'attività o qualunque altra causa, è sostituito nella Giunta da colui che sia stato eletto a tale carica. La decadenza per assenza ingiustificata per tre sedute consecutive comporta anche la decadenza dalla carica che legittima la partecipazione alla Giunta.

4. Qualora le dimissioni o la decadenza riguardino un componente eletto dall'Assemblea, si procederà alla sua sostituzione nella prima Assemblea utile.

5. È convocata e presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci, anche con modalità di partecipazione a distanza che assicurino comunque l'identificazione dei partecipanti, ogni volta che lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta almeno sette membri, con preavviso minimo di cinque giorni, mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, della modalità in presenza o a distanza, nonché di giorno, mese, anno, ora e dell'ordine del giorno.

In caso di inerzia, provvede il Presidente del Collegio dei Revisori.

In caso di urgenza il preavviso è ridotto a due giorni.

6. Per la trattazione di particolari argomenti, possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, soggetti esterni.

ART. 18 - GIUNTA - COMPETENZE

1. La Giunta nomina tra i propri componenti tre vicepresidenti, di cui uno con funzioni vicarie e uno con funzioni di Amministratore.

2. La Giunta delibera inoltre:

- a) la nomina dei componenti il Comitato di Presidenza, di cui uno in rappresentanza delle Delegazioni;
- b) i progetti di rendiconto consuntivo, e la relativa relazione finanziaria, e conto preventivo secondo gli schemi predisposti da

"Confcommercio - Imprese per l'Italia" , da sottoporre all'approvazione assembleare rispettivamente entro il 30 giugno e 30 novembre, prorogabili al 31 luglio e al 31 gennaio;

c) la nomina e la revoca del Direttore;

d) il trattamento economico e giuridico del personale inclusi assunzioni e licenziamenti concernenti livelli superiori al terzo;

e) gli emolumenti dei membri del Comitato di Presidenza;

f) la costituzione, lo scioglimento e il commissariamento dei sindacati di Categoria;

g) la decadenza dei propri componenti;

h) la nomina dei delegati di cui all'articolo 28 del presente Statuto;

i) l'assegnazione o delegazione a "Confcommercio - Imprese per l'Italia Unione Regionale Emilia Romagna" di ulteriori e specifiche funzioni, come previsto all'art. 11, comma 7, dello Statuto confederale;

l) la nomina dei componenti il Comitato Elettorale in occasione dell'elezione del Presidente e della Giunta.

m) la misura dei contributi associativi, anche integrativi, e le modalità per la loro riscossione, da sottoporre all'approvazione della Assemblea. La Giunta, nel corso dell'esercizio, delibera altresì le eventuali variazioni del conto preventivo da sottoporre a ratifica della stessa Assemblea;

3. Ha potere regolamentare riguardo alla disciplina delle proprie competenze, funzioni e attribuzioni.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, spettano comunque alla Giunta tutti gli atti e le delibere di straordinaria amministrazione, comprese le proposte di modifica del presente Statuto, non riservati alla competenza esclusiva dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 16 che precede.

5. I membri di Giunta partecipano con diritto di voto all'Assemblea.

ART. 19 - COMITATO DI PRESIDENZA

1. Il Comitato di Presidenza è l'organo esecutivo per quanto attiene agli atti di ordinaria amministrazione.

2. È composto dal Presidente, che lo presiede, dai tre Vice Presidenti e da due membri designati dalla Giunta, di cui almeno uno in rappresentanza delle Delegazioni.

Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di assenza.

3. Potrà essere convocato in presenza, a distanza o con formula mista , con modalità che assicurino l'identificazione dei partecipanti, ogni qualvolta sia ritenuto necessario od opportuno dal Presidente, o da chi ne fa le veci, anche a mezzo telefonico, con preavviso almeno di una giornata.

4. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno quattro membri. In caso di parità il voto del Presidente è determinante. In caso di assenza del Presidente, il voto del Vice Presidente Vicario non è determinante, salvo che l'assenza del Presidente sia dovuta a dimissioni o a cessazione dell'incarico.

5. Il Comitato di Presidenza esercita le proprie funzioni in tutte le materie non assegnate alla competenza dell'Assemblea o della Giunta.

6. In caso di inerzia, la Giunta può avocare a sé le funzioni del Comitato.

ART. 20 - PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta l'Associazione ad ogni effetto di legge e statutario.

2. Ha facoltà di agire e di resistere in giudizio, in rappresentanza della Associazione, nominando avvocati e procuratori alle liti.

3. Ha i poteri di firma che può delegare.

4. Il Presidente può delegare nelle forme idonee parte dei propri poteri, incluse la rappresentanza legale e la firma sociale, a chi ricopre la carica di Vice Presidente, nonché al Direttore, nei limiti delle attribuzioni loro specificatamente conferite.

5. Può sovrintendere alla gestione ordinaria dell'Associazione.

6. Adotta i provvedimenti necessari per l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi Sociali oltre che per il conseguimento dei fini sociali.

7. Tranne che per gli atti di competenza assembleare, può sostituirsi agli organi dell'Associazione, in situazioni d'urgenza, riferendo i

provvedimenti assunti alla prima riunione successiva per la loro convalida.

8. Può compiere tutti gli atti, non demandati dallo Statuto ad altri Organi, che si rendessero necessari nell'interesse dell'Associazione.

9. Redige la relazione politico - sindacale da presentare all'Assemblea.

10. Convoca le riunioni dell'Assemblea, della Giunta e del Comitato di Presidenza.

11. Vigila sugli atti amministrativi, sentito il Vice Presidente Amministratore e la Direzione.

12. Su proposta del Direttore, sentito il Vice Presidente Amministratore, delibera sull'ordinamento degli uffici.

13. In caso di assenza od impedimento è sostituito in tutte le sue funzioni dal Vice Presidente Vicario; nell'impossibilità di questi da un altro Vice Presidente o membro di Giunta più anziano.

14. In caso di vacanza della carica di Presidente, il Vice Presidente Vicario ne assume le funzioni quale Presidente interinale e convoca, entro novanta giorni, l'Assemblea, che provvede alla elezione del nuovo Presidente. Il neoeletto durerà in carica sino alla naturale scadenza del mandato in corso.

15. Il Presidente, dopo la sua elezione, può delegare eventuali incarichi ricoperti in seno ai Sindacati di Categoria, alle Delegazioni ed alla Sede Centrale.

16. Dura in carica cinque anni e può essere eletto due volte consecutivamente con le maggioranze ordinarie previste dal presente Statuto. Dopo l'espletamento, in tutto o in parte, del secondo mandato consecutivo, il Presidente uscente può essere rieletto, consecutivamente, una terza volta, e così di seguito, con una maggioranza qualificata pari ad almeno il 60% (sessanta per cento) dei voti espressi nell'organo statutariamente competente. Se il Presidente uscente non abbia raggiunto tale maggioranza qualificata, ma un altro candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta (50% (cinquanta per cento) + 1 (uno)), quest'ultimo è eletto Presidente. Se invece il Presidente uscente non abbia raggiunto la maggioranza qualificata di cui sopra e nessun altro candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta (50% (cinquanta per cento) + 1 (uno)), si procede ad una nuova votazione a cui non può partecipare come candidato il Presidente uscente. La nuova votazione deve essere convocata dal Presidente uscente entro 15 (quindici) giorni e deve svolgersi entro i successivi 60 (sessanta) giorni.

17. Può conferire incarichi o deleghe ai membri di Giunta, specificandone gli eventuali limiti.

18. Accetta eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a qualsiasi titolo a favore di "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Reggio Emilia", salvo successiva ratifica da parte della Giunta.

19. Può designare, sentita la Giunta, il Delegato di cui all'articolo 39 del presente Statuto. Propone alla Giunta la nomina di un Commissario presso tutti i livelli organizzativi del sistema associativo provinciale, ai sensi dell'art 40, comma 1, del presente Statuto.

20. Propone alla Giunta, attenendosi nella selezione del nominativo ai criteri indicati dalla Confederazione, la nomina del Direttore, nonché la sua revoca.

21. Svolge ogni altra funzione demandatagli dal presente Statuto.

ART. 21 - VICE PRESIDENTE - AMMINISTRATORE

1. Ferme restando le responsabilità dell'Organo amministrativo, il Vice Presidente con funzioni di Amministratore:

a) ha il compito di controllare l'andamento dell'amministrazione, la disponibilità di cassa, la sopportabilità della spesa, di controfirmare i mandati di pagamento, secondo modalità che saranno determinate dal Comitato di Presidenza, di riferire sulla sua attività al Comitato di Presidenza e alla Giunta;

b) svolge tutte le funzioni ad esso deferite dallo Statuto, in particolare per quanto attiene l'art. 20, commi 11 e 12, l'art. 25, commi 2, lett. d), e), e 3.

ART. 22 - PRESIDENTE ONORARIO

1. L'Assemblea può nominare il Presidente onorario: questi partecipa con diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea.

ART. 23 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. I Revisori sono nominati dall'Assemblea Generale, anche fra non soci, durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti di "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Reggio Emilia" è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, eletti dall'Assemblea anche tra soggetti che non fanno parte del sistema associativo. Il Collegio, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d'età, elegge al proprio interno il suo Presidente, che deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali ai sensi del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni. Le riunioni possono svolgersi in modalità a distanza o mista, purché sia assicurata l'identità del partecipante.
3. Valgono nei confronti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove applicabili, le norme di cui agli artt. 2397 e seguenti del Codice Civile e, in particolare, di cui all'art. 2403 e all'art. 2409-bis del Codice Civile. Il Collegio si può dotare di proprio autonomo Regolamento.
4. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con la carica di qualunque Organo elettivo previsto dal presente Statuto.
5. In caso di vacanza, subentra il membro supplente più anziano. Ad essi compete il controllo dell'amministrazione e dei bilanci e la compilazione di una relazione annuale da presentare all'Assemblea, in sede di approvazione del rendiconto.
6. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, e della Giunta, concernente l'ordine del giorno, deve essere rimesso anche ai Revisori.
7. I Revisori partecipano ai lavori della Giunta, e dell'Assemblea Generale.
8. Il Collegio dei Revisori ha facoltà, con relazione motivata ed approvata all'unanimità, in caso di gravi e documentate irregolarità contabili, di chiedere al Presidente la convocazione della Giunta.
9. Ove il Presidente non reputi fondate le motivazioni e non convochi la Giunta entro quindici giorni, la questione può venire deferita da una delle parti al Collegio dei Proibiviri che si pronuncia sulla convocazione nel termine di dieci giorni.

ART. 24 - COLLEGIO DEI PROIBIVIRI

1. Il Collegio dei Proibiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche tra i non soci; durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
2. La carica è incompatibile con ogni altra carica dell'Associazione.
3. In occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare un proprio Presidente che dovrà essere scelto fra i membri effettivi. Le sedute possono svolgersi a distanza o in modalità mista, purché sia assicurata l'identità del partecipante. Le decisioni sono assunte a maggioranza di voti.
4. Il Collegio pronuncia pareri e giudica inappellabilmente, quale amichevole compositore, su tutte le questioni che non siano riservate ad altri organi dell'Associazione, anche in relazione all'applicazione del presente Statuto e dei regolamenti interni.
5. In particolare, il Collegio dei Proibiviri è tenuto ad esprimere un parere, inappellabile e vincolante per i soci, i sindacati di categoria e le delegazioni, su ogni controversia tra i soci o tra gli stessi e l'Associazione o tra l'Associazione e i sindacati di categoria o le delegazioni, che ad esso venga deferita dal Presidente della Associazione o dalle parti tra cui la controversia è insorta. In questi casi la pronuncia assume il valore di lodo arbitrale irrituale.
6. Ai sensi degli articoli 24, commi 4, 5 e 6 e 25, comma 3, dello Statuto confederale, il Collegio decide sui reclami avverso le delibere di decadenza di cui agli articoli 12 e 12 bis del presente statuto. La presentazione del reclamo ha effetto sospensivo della delibera impugnata.
7. Il Collegio decide anche sui reclami avverso i provvedimenti di esclusione dei soci.
8. In caso di controversia con altra Associazione territoriale, ne informa la Confcommercio Nazionale.

ART. 25 - DIRETTORE

1. Il Direttore della Associazione è nominato e revocato, su proposta del

Presidente, dalla Giunta.

2. Il Direttore:

a) è capo del personale, è responsabile del regolare funzionamento degli uffici e della conservazione dei documenti;

b) propone al Presidente provvedimenti di carattere generale e strategico in materia di ordinamento degli uffici;

c) può, come pure l'Amministratore, proporre alla Giunta, e in caso d'urgenza al Comitato di Presidenza, provvedimenti relativi al trattamento giuridico - economico del personale dell'Associazione, fra cui quelli relativi ad assunzioni, licenziamenti, passaggi di livello dal secondo a quadro, nomine, incarichi speciali, modifiche di mansioni, trattamento economico straordinario, iniziative disciplinari;

d) predispone, avvalendosi degli uffici amministrativi, per il Vice Presidente Amministratore i bilanci preventivo e consuntivo e le variazioni dei contributi associativi. Il Vice Presidente Amministratore, d'intesa col Presidente, propone quanto sopra, con eventuali modifiche, sentito il Collegio dei Revisori legali dei Conti, agli Organi competenti per l'approvazione;

e) firma la corrispondenza e dispone per le spese e per le riscossioni, nei limiti determinati rispettivamente da Presidente e Vice Presidente Amministratore;

f) assiste gli Organi sociali nell'espletamento dei loro compiti e partecipa alle loro riunioni;

g) può assolvere funzioni di rappresentanza, su richiesta del Presidente o, in sua assenza, di chi ne fa le veci;

h) è responsabile della segreteria degli Organi associativi.

3. In caso di assenza o d'impedimento del Direttore, le sue funzioni saranno affidate, d'intesa col Presidente o, in sua assenza, col Vice Presidente Amministratore, a un Vice Direttore o ad altro funzionario di livello non inferiore al secondo.

4. L'incarico di Direttore è incompatibile con la carica di componente di Organo associativo collegiale o monocratico ricoperta presso ogni livello del sistema confederale, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, con la qualità di socio di società di persone e con la carica di amministratore di società e/o enti, fatte salve, per la predetta carica, le società e/o gli enti facenti parte del sistema confederale ovvero quelli diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato nonché in nome e per conto del livello stesso.

ART. 26 - PERSONALE

1. Apposito regolamento, approvato della Giunta, disciplina il rapporto di lavoro intercorrente fra l'Associazione ed il personale da essa dipendente, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia.

2. Nel rispetto della normativa vigente, il personale può essere dalla Direzione trasferito da sede a sede, d'intesa con la Giunta e sentiti il Presidente e il Responsabile di Delegazione di competenza territoriale ai sensi dell'art.25, comma 2, lett. c).

TITOLO IV

CATEGORIE ASSOCIATIVE

ART. 27 - DISCIPLINA - AUTONOMIA - ORGANI DIRIGENTI

1. I soci sono suddivisi in sindacati o associazioni di categoria merceologiche.

2. Ai fini di una più diretta ed efficace tutela e promozione degli interessi del settore appartengono al Sindacato di categoria tutti i soci del capoluogo e della provincia di una determinata categoria merceologica.

3. I soci che svolgono attività promiscue sono attribuiti alla categoria di quella prevalente, ma possono prendere parte, senza diritto di voto, ai lavori e alle riunioni che trattano argomenti che interessano le attività sussidiarie.

4. I sindacati di categoria godono ampia autonomia nello svolgimento delle proprie attività, quando esse riguardino esclusivamente la tutela della categoria rappresentata, pur dovendo sempre operare nell'ambito degli

indirizzi generali dell'Associazione.

5. Le Assemblee di Categoria sono convocate con le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Possono svolgersi in presenza, a distanza o in modalità mista, purché sia assicurata l'identificazione dei partecipanti.

Eleggono a maggioranza assoluta dei votanti un Consiglio di cinque membri, compresi il Presidente e il Vice Presidente. E' ammessa la cooptazione in numero non superiore a tre Consiglieri.

6. I Consiglieri eleggono il Presidente.

7. Il Presidente, gli eventuali Vice Presidenti, nonché il Consiglio eletti, durano in carica cinque anni e possono essere rieletti.

ART. 28 - CATEGORIE RIDOTTE

1. Per le categorie, organizzate dalla Confcommercio in federazioni o associazioni nazionali, dove i soci, nel territorio di Reggio Emilia, non raggiungono il numero di 30, la Giunta può nominare un proprio Rappresentante con funzioni analoghe a quelle dei Presidenti di categoria.

2. La Giunta stabilisce altresì i criteri e il numero minimo di soci necessari all'applicazione di quanto disposto dal comma 1.

3. Le Categorie prive di una propria rappresentanza a livello nazionale, che raggiungono almeno 30 (trenta) associati, possono eleggere un proprio Presidente/Rappresentante, previo parere favorevole della Giunta.

ART. 29 - GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI

1. In seno a "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Reggio Emilia", può essere costituito il Gruppo Giovani Imprenditori, composto da associati in possesso dei requisiti di età stabiliti dal livello nazionale.

2. Il funzionamento dell'Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dalla Giunta, conformemente al disposto dell'articolo 15 dello Statuto confederale.

3. Scopo del Gruppo è di concorrere, per i particolari profili attinenti all'imprenditoria giovanile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da "Confcommercio - Imprese per l'Italia". A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Reggio Emilia", di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d'intesa con i competenti Organi associativi.

ART. 30 - GRUPPO TERZIARIO DONNA

1. In seno a "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Reggio Emilia", può essere costituito il Gruppo Terziario Donna, composto dalle imprenditrici associate.

2. Il funzionamento dell'Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dalla Giunta, conformemente al disposto dell'articolo 16 dello Statuto confederale.

3. Scopo del Gruppo è quello di concorrere, per i particolari profili attinenti all'imprenditoria femminile, valorizzandone gli apporti specifici, alla Organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da "Confcommercio - Imprese per l'Italia". A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di "Confcommercio - Imprese per l'Italia".

ART. 31 - FINALITA' - RAPPORTI CON L'ASSOCIAZIONE

1. Spetta ai sindacati di categoria, anche con apposite Assemblee, convocate dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, studiare i problemi del settore, indicandone le soluzioni agli organi dell'Associazione, nonché di espletare quegli altri compiti di assistenza e di rappresentanza che fossero ad essi devoluti da "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Reggio Emilia".

2. Alle Assemblee ed ai Consigli presenza un funzionario dell'Associazione, fungendo da Segretario.

3. I Presidenti ed i Dirigenti dei sindacati di categoria hanno il dovere di mantenere i collegamenti con gli Organi dell'Associazione assicurando unicità di indirizzo.

4. I sindacati di categoria nello svolgimento di attività presso Enti, Organismi ed Autorità locali, territoriali e nazionali, oltretutto nella

organizzazione di convegni, assemblee e manifestazioni, sono tenuti ad informare preventivamente l'Associazione ed a concordare con essa modalità ed indirizzi.

5. In caso di gravi inosservanze delle norme statutarie, inefficienza o stati ricorrenti di inattività, nonché carente rappresentatività, il Presidente dell'Associazione, sentita la Giunta, potrà assumere la gestione diretta del sindacato di categoria e, qualora lo reputi necessario, nominare un delegato con pieni poteri. Il Presidente di Categoria oggetto del provvedimento è sospeso anche dall'incarico di Giunta eventualmente ricoperto.

6. Ai sindacati di categoria è vietato aderire ad altre associazioni o organismi sindacali aventi le medesime finalità di "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Reggio Emilia".

7. I sindacati di categoria potranno stabilire norme interne per il proprio funzionamento, purché esse non contrastino con i principi del presente Statuto.

ART. 32 - COMITATO CITTADINO

1. Il Comitato Cittadino è composto da sette membri, rappresentativi delle Categorie più significative del Capoluogo. Dura in carica cinque anni.

2. Fatto salvo il limite numerico di cui al comma 1, fanno parte di diritto del Comitato, oltre al Presidente dell'Associazione, i Presidenti o i Consiglieri di Categoria o i Rappresentanti di cui all'articolo 28 che abbiano sede e svolgano l'attività nel Capoluogo. La designazione è operata dal consiglio della categoria di riferimento.

3. Su proposta del Presidente del Comitato, possono essere cooptati ulteriori tre componenti scelti tra soci di particolare prestigio e riconosciuta professionalità.

4. I componenti eleggono, con voto palese, il Presidente del Comitato e un Vice Presidente.

5. Il Comitato rappresenta, nell'ambito delle linee politiche dell'Associazione, i soci del Capoluogo presso gli Enti Locali, le Istituzioni e le Amministrazioni Pubbliche, anche promuovendo iniziative, studi specifici, sondaggi e questionari.

6. Per la convocazione del Comitato si osservano le stesse disposizioni previste per la Giunta.

Le riunioni possono svolgersi in presenza, a distanza o con modalità mista, tramite sistemi che assicurino il riconoscimento e l'identità dei partecipanti.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

ART. 33 - DELEGAZIONI - ISTITUZIONE, FINALITÀ, RAPPORTI CON LA SEDE CENTRALE

1. Ai fini di consentire un decentramento conforme alle esigenze del territorio, è in facoltà dell'Assemblea ordinaria di cui agli articoli 13 e ss. istituire, accorpate o sopprimere, nel territorio di Reggio Emilia, Delegazioni di zona, dette anche Mandamenti, che dipenderanno direttamente dalla Sede Centrale. Le Delegazioni hanno il compito di studiare, curare e rappresentare i problemi sindacali di carattere locale, oltre che di prestare "in loco" servizi ai soci.

2. Le Delegazioni e i relativi uffici devono operare nel rispetto delle delibere e degli indirizzi degli Organi Sociali per quanto attiene alla politica sindacale generale, quella locale di particolare rilievo, l'amministrazione, i servizi e la disciplina del personale.

3. Le Delegazioni sono rette da un Responsabile nominato dalla Giunta.

4. Alle Delegazioni fanno capo, di massima, i soci dei Comuni di competenza, secondo le ripartizioni territoriali stabilite dalla Giunta.

5. In caso di gravi inosservanze delle norme statutarie, inefficienze, o stati ricorrenti di inattività, nonché carente rappresentatività, il Presidente dell'Associazione, sentita la Giunta, potrà assumere la gestione diretta di ogni attività e, qualora lo reputi necessario, nominare un delegato ai sensi dell'articolo 39 del presente Statuto.

6. Copia degli avvisi di convocazione e dei verbali dell'Assemblea o del Consiglio di Delegazione dovranno essere inviati per tempo alla Sede centrale.

7. Il Presidente dell'Associazione o un suo delegato partecipano di

diritto ai lavori dei predetti organismi.

8. Le Delegazioni dovranno usare in tutti i loro atti la seguente denominazione: "Confcommercio - Imprese per l'Italia, Delegazione di

9. Apposito regolamento determina l'operatività degli uffici di Delegazione e le competenze del Responsabile.

ART. 34 - ASSEMBLEA DI DELEGAZIONE - COMPOSIZIONE E CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea di Delegazione è composta da tutti i soci dei Comuni di competenza.

2. E' convocata dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente a mezzo avviso scritto, anche in formato elettronico, con il preavviso di cui all'articolo 14, comma 6, del presente Statuto. Può svolgersi in presenza o a distanza con modalità che assicurino l'identificazione dei partecipanti.

3. L'Assemblea è altresì convocata qualora ne facciano richiesta almeno il 30% (trenta per cento) dei soci del mandamento.

4. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni si osservano le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, del codice civile.

5. Delle sedute assembleari è tenuto apposito verbale curato dal Responsabile della Delegazione o da altro soggetto designato.

ART. 35 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DI DELEGAZIONE

1. L'Assemblea di Delegazione elegge il Presidente e un Vice Presidente.

2. L'Assemblea delibera sulla linea politica del territorio di competenza e su tutti gli argomenti che il Presidente o i soci decidano di sottoporle.

ART. 36 - COMITATO DI DELEGAZIONE

1. Il Presidente di Delegazione può istituire un Comitato di Delegazione composto da tre a cinque soci della Delegazione, compreso il Presidente.

2. Sono compiti del Comitato:

- esaminare l'andamento economico gestionale della Delegazione;
- verificare la coerenza della conduzione politica rispetto alle linee stabilite dall'Assemblea e dalla Giunta;
- studiare i problemi del territorio e dei singoli comuni che fanno parte del mandamento.

3. E' convocato dal Presidente con un preavviso di otto giorni e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità decide il Presidente col proprio voto.

ART. 37 - PRESIDENTE DI DELEGAZIONE

1. Il Presidente di Delegazione rappresenta, nell'ambito del territorio di competenza, i soci del Mandamento e, congiuntamente al Consiglio, può assumere indirizzi sulle specifiche questioni politico - sindacali che interessano i settori del commercio, del turismo e dei servizi, in conformità alle linee politiche generali determinate dagli organi sociali. Dura in carica cinque anni e può essere rieletto.

2. Ha la gestione ordinaria della Delegazione e provvede alla esecuzione delle delibere degli organi sociali e del Consiglio mandamentale.

3. Ha funzioni di coordinamento politico - sindacale con la Sede centrale.

4. In caso di impedimento o di assenza viene sostituito dal Vice Presidente o dal Responsabile di Delegazione.

5. Può conferire incarichi speciali e al Vice Presidente e ad altri membri del Consiglio, che a lui rispondono del proprio operato.

6. Spetta al Presidente la firma degli atti di politica sindacale, salva facoltà di delega al vice Presidente o al Responsabile di Delegazione.

7. Qualora in corso di esercizio venga a mancare il Presidente di Delegazione, il Presidente dell'Associazione convoca entro novanta giorni l'Assemblea di Delegazione per eleggere il nuovo Presidente.

TITOLO VI

UNIONE REGIONALE

ART. 38 - "CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA" - EMILIA ROMAGNA UNIONE REGIONALE

1. "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Reggio Emilia" costituisce, assieme alle altre "Confcommercio - Imprese per l'Italia"-Associazioni territoriali e/o pluriterritoriali presenti sul territorio regionale, "Confcommercio - Imprese per l'Italia" Emilia Romagna Unione Regionale, livello regionale del sistema confederale, assegnandone le funzioni previste all'art. 11, commi 5 e 7, dello Statuto confederale.

2. "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Reggio Emilia" provvede al finanziamento di "Confcommercio - Imprese per l'Italia" Emilia Romagna Unione Regionale, sulla base di piani organizzativi e finanziari determinati con le altre "Confcommercio - Imprese per l'Italia"-Associazioni territoriali e/o pluriterritoriali presenti sul territorio regionale.

3. "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Reggio Emilia" può, con delibera assembleare, delegare od assegnare a "Confcommercio - Imprese per l'Italia" Emilia Romagna Unione Regionale ulteriori funzioni, come previsto all'art. 11, comma 7, dello Statuto confederale.

TITOLO VII

PROVVEDIMENTI STRAORDINARI

ART. 39 - NOMINA DI UN DELEGATO

1. Il Presidente di "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Reggio Emilia" può nominare, sentita la Giunta, con provvedimento motivato, un proprio Delegato, qualora presso tutti i livelli organizzativi del sistema territoriale, o parte di loro, le emanazioni societarie, dirette o indirette, emerga anche una sola delle seguenti circostanze:

a) gestione economico-finanziaria con squilibri e /o irregolarità di natura contabile;

b) carenze organizzative e /o amministrative;

c) svolgimento dell'attività associativa in difformità con quanto previsto dal presente Statuto, ovvero dallo Statuto confederale, in particolare per quanto riguarda le procedure per la costituzione e attività degli Organi associativi elettivi, nonché con i principi inseriti all'interno del Codice Etico confederale;

d) mancato rispetto dei deliberati di Organi di "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Reggio Emilia".

2. Qualora i livelli organizzativi del sistema associativo territoriale interessati siano Associazioni di Categoria territoriali autonome, la nomina di un Delegato, da parte del Presidente, avviene di concerto con le rispettive Federazioni di Settore od Associazioni di Categoria Nazionali.

3. La nomina di un Delegato è comunicata per iscritto al Presidente del livello organizzativo del sistema associativo territoriale interessato, allegando il relativo provvedimento in copia. Tra la data della comunicazione e la data di inizio delle attività del Delegato deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni.

4. Il Delegato, con la collaborazione delle competenti funzioni del livello organizzativo del sistema associativo territoriale interessato, ha il compito di accertare la situazione e proporre l'adozione delle iniziative ritenute più idonee. A tal fine, il Delegato, assume informazioni, raccoglie dichiarazioni, esamina atti, documenti e registri e ne estrae copia. Dello svolgimento delle proprie attività il Delegato redige sintetico verbale. Il Presidente del livello organizzativo del sistema associativo territoriale interessato ha diritto di ottenere copia del verbale delle attività del Delegato.

5. Al termine delle proprie attività, il Delegato redige una relazione, che sottopone al Presidente di "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Reggio Emilia".

6. Tutti gli Organi associativi del livello organizzativo del sistema associativo territoriale interessato si adoperano affinché al Delegato sia prestata la più ampia collaborazione, al fine del sollecito e completo svolgimento delle proprie attività.

ART. 40 - COMMISSARIAMENTO

1. La Giunta di "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Reggio Emilia" può, presso tutti i livelli organizzativi del sistema associativo territoriale, su proposta del Presidente, nominare un Commissario nei seguenti casi:

a) qualora sia stata ostacolata l'attività del Delegato di cui all'art.39 del presente statuto;

b) qualora, sulla base della ricorrenza anche di una sola volta delle circostanze di cui all'art. 39 comma 1, del presente Statuto, ne sia fatta richiesta nella relazione del Delegato;

c) qualora, anche indipendentemente dalla nomina di un Delegato o da una

sua richiesta, comunque emerga, in modo grave e /o urgente, anche una sola delle circostanze di cui al medesimo art. 39 comma 1, del presente Statuto;
d) qualora ne sia fatta richiesta motivata e scritta da un organo collegiale deliberante di uno dei livelli organizzativi del sistema associativo territoriale.

2. Qualora i livelli organizzativi del sistema associativo territoriale interessati siano Sindacati di Settore od Associazioni di Categoria territoriali autonomi, la nomina di un Commissario, da parte della Giunta, su proposta del Presidente, avviene di concerto con le rispettive Federazioni di Settore od Associazioni di Categoria Nazionali.

3. La proposta di commissariamento è comunicata per iscritto al Presidente del livello organizzativo del sistema associativo interessato. Tra la data della comunicazione e la data fissata per la riunione della Giunta "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Reggio Emilia" deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni. Entro il termine perentorio di sette giorni prima della data della riunione, il Presidente del livello organizzativo del sistema associativo territoriale interessato può far pervenire alla Giunta di "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Reggio Emilia" le proprie osservazioni scritte. Non verranno prese in esame le osservazioni pervenute oltre tale termine perentorio.

4. La Giunta di "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Reggio Emilia" delibera sulla proposta di commissariamento, determinandone la durata. Qualora la gestione commissariale lo suggerisca, la stessa Giunta può deliberare la proroga.

5. La nomina del Commissario è comunicata per iscritto al Presidente del livello organizzativo del sistema associativo interessato, allegando la relativa delibera in copia. Della nomina del Commissario è altresì data notizia alla prima Assemblea utile di "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Reggio Emilia", a cura del Presidente.

6. Con il commissariamento, gli Organi associativi del livello organizzativo del sistema associativo territoriale interessato - ad eccezione degli Organi corrispondenti all'Assemblea ed al Collegio dei Probiviri - decadono.

7. I poteri degli Organi associativi decaduti sono assunti dal Commissario, il quale adotta i provvedimenti ritenuti più opportuni. Restano ferme le pregresse responsabilità, di qualsivoglia natura, nei componenti degli Organi associativi del livello organizzativo del sistema associativo interessato, ed in particolare quelle attinenti alle obbligazioni di natura patrimoniale. Alla scadenza, il Commissario presenta il rendiconto della sua gestione alla Giunta di "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Reggio Emilia" e agli Organi non decaduti del livello organizzativo del sistema associativo interessato.

TITOLO VIII

PATRIMONIO SOCIALE - AMMINISTRAZIONE - RENDICONTI E CONTI PREVENTIVI

ART. 41 - PATRIMONIO - INVENTARIO

1. Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito:

- a)** dai beni mobili ed immobili e valori che, a qualsiasi legittimo titolo, divengano proprietà dell'Associazione;
- b)** dalle somme acquisite al patrimonio od accantonate a qualsiasi titolo fino a che non siano erogate.

2. L'inventario del patrimonio sociale, debitamente aggiornato, deve essere presentato dal Presidente all'Assemblea, all'inizio di ogni esercizio finanziario.

ART. 42 - FONDO COMUNE

1. Il fondo comune dell'Associazione è costituito da:

- a)** quote d'iscrizione "una tantum";
- a-bis)** contributo associativo integrativo annuale (Contrin) nella quota di propria spettanza;
- a-ter)** apposito "Contributo di adesione contrattuale" previsto dal CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario, della distribuzione e dei servizi ed altri similari contributi ove previsti da contratti e accordi collettivi di cui all'art. 10, comma 4 dello Statuto di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", come disciplinato dall'art. 12, comma 7 dello Statuto confederale;
- b)** contributi associativi ordinari;

- c) contributi associativi a fini istituzionali, proposti dalla Giunta e deliberati all'Assemblea, in presenza di particolari difficoltà finanziarie o di iniziative significative ai fini di una maggiore tutela e rappresentatività dei comparti organizzati;
- d) eventuali contributi, comunque denominati, fissati dalla Confcommercio Nazionale;
- e) interessi e rendite patrimoniali;
- f) proventi derivanti da partecipazioni in società, enti ed altre organizzazioni;
- g) proventi vari e oblazioni volontarie nonché ogni altra entrata di natura non commerciale deliberata dall'Assemblea.

ART. 43 - ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 44 - RENDICONTO E CONTO PREVENTIVO - LIBRI SOCIALI

1. I rendiconti e i conti preventivi vengono redatti ripartiti per la Sede Centrale e per le Delegazioni di Zona per favorirne la comprensione e la trasparenza.
2. Il conto preventivo deve indicare in entrata i contributi dovuti dai soci e le altre forme di finanziamento e in uscita deve indicare gli impegni di competenza dell'esercizio.
Il conto preventivo, formato dalla sommatoria dei dati contenuti nei rendiconti economici della Sede Centrale e delle Delegazioni di Zona, redatto in un unico documento, potrà essere visionato nella Sede Centrale, dai componenti l'Assemblea, nei cinque giorni che precedono la data di svolgimento dell'Assemblea di approvazione. Si osservano i termini, le modalità e le procedure previsti dagli artt. 14 e 16, comma 1, lett. e). Per la formazione del rendiconto di verifica periodico, le Delegazioni di Zona, entro il mese successivo di ogni trimestre, dovranno trasmettere alla Sede Centrale, i dati contabili delle rispettive gestioni con riferimento al periodo di anno in corso.
3. Il rendiconto, redatto con le stesse modalità previste al comma 2, si compone della situazione patrimoniale e del rendiconto economico. Potrà essere visionato nella Sede Centrale dai componenti l'Assemblea nei cinque giorni che precedono la data di svolgimento dell'Assemblea di approvazione. Si osservano i termini, le modalità e le procedure di cui agli articoli 14 e 16 del presente statuto.
4. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
5. La documentazione di supporto del rendiconto deve essere conservata, unitamente al rendiconto, con le modalità previste dalla normativa fiscale vigente.
6. I libri sociali relativi ai verbali di Comitato di Presidenza, Giunta, Assemblea devono essere vidimati, tenuti e conservati con le modalità previste dal Codice Civile.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI VARIE - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 45 - MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte dalla Giunta o dall'Assemblea e devono essere formulate per iscritto. Sulle proposte di modifica dovrà deliberare l'Assemblea.

ART. 46 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea in forma straordinaria con la maggioranza di cui all'articolo 15, comma 12, del presente statuto.
2. La stessa Assemblea, con le medesime maggioranze, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e dovrà disporre sulla destinazione del patrimonio sociale.
3. E' comunque fatto obbligo, a norma di legge, di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre Associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salva diversa destinazione imposta dalla legge in essere al momento dello scioglimento.

TITOLO X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 47 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- 1.** Con l'approvazione del presente Statuto si intende espressamente abrogata ogni precedente normativa statutaria.
- 2.** Per quanto non previsto dal presente Statuto, possono valere in quanto applicabili e compatibili, le norme dello Statuto della Confcommercio Nazionale, e si fa comunque riferimento alle norme di legge ed ai principi generali del diritto.
- 3.** È facoltà dell'Assemblea adottare regolamenti di disciplina delle proprie funzioni.
- 4.** Gli Organi Sociali attualmente in carica concludono il mandato in corso. I Consigli di Delegazione e le funzioni dell'Assemblee di Delegazione relative al bilancio sono soppressi dalla data di approvazione del presente statuto.